



COMUNE DI ADRANO

Città Metropolitana di Catania

**'REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE
AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE SOGGETTE A
CONDIZIONE SOSPENSIVA AI FINI TARI 2021-
IMU 2021-CANONE UNICO PATRIMONIALE E
MERCATALE ART.11 L.R. N. 9/2020-FONDO
PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI.**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i
poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 23.07.2021

TITOLO 1

Art. 1

Misure straordinarie per TARI valevoli per l'anno 2021 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n.9/2020

1. Per l'anno 2021 la tassa è ridotta, per le categorie di utenze non domestiche, individuate fra quelle sotto indicate, con una diminuzione del 100% della quota variabile per quelle attività a cui è stata imposta la sospensione totale a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del Covid-19; con una diminuzione del 75% della quota variabile per quelle attività a cui è stata imposta la limitazione a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del Covid - 19.

2. Categoria	Descrizione
1	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e Teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, Autosaloni
7	Alberghi con ristoranti
8	Alberghi senza ristoranti
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, Agenzie. Studi Professionali
12	Banche ed Istituti di Credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianale tipo botteghe: parrucchiere barbiere estetista
18	Attività artigianale tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al taglio
28	Ipermercati di genere misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

3. Il minore gettito derivante dalla suddetta riduzione della tariffa è coperto con le risorse del Fondo perequativo della Regione Siciliana previsto dall'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 12.05.2020.
4. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo, o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2022;
5. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al comma 1, sarà determinata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 2.

Misure straordinarie per IMU valevoli per l'anno 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020.

1. E' riconosciuta a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponibili, la chiusura o la limitazione delle rispettive attività, un credito di imposta pari alla quota comunale dovuta a titolo di IMU per l'anno 2021 per il cespite immobiliare di categoria A10, C1, C3 e D utilizzato per la suddetta attività, ovvero di categoria compatibile con l'esercizio dell'attività;
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza entro il termine che sarà fissato con apposito atto della giunta, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell'attività economica rimasta sospesa a causa dell'emergenza COVID-19 e che la categoria catastale sia conforme alla destinazione d'uso prevista per l'utilizzo dell'immobile;
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2022;

Art. 3

Misure straordinarie per Canone Unico patrimoniale e canone mercatale valevoli per l'anno 2021 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L. R. n. 9/2020.

1. Per l'anno 2021 sono previste esenzioni del pagamento del canone unico patrimoniale per occupazione di suolo per le attività commerciali, artigianali e/o di pubblici esercizi di cui all'art.5 della legge 25 agosto 1991 n.287 e per le occupazioni temporanee per l'esercizio dell'attività mercatale.
2. E' prevista la possibilità di aumentare gratuitamente lo spazio di occupazione di suolo pubblico per le attività commerciali, artigianali e/o di pubblici esercizi per permettere in generale di rispettare le misure contenitive del contagio e di recuperare per i pubblici esercizi, nel maggiore spazio di occupazione, posti a sedere analoghi e comunque non superiori a quelli che gli stessi avevano a disposizione all'interno e nelle tradizionali aree di occupazione esterna in fase precedente all'insorgere dell'emergenza sanitaria.

3. Prevedere che le occupazioni aggiuntive funzionali a dare nuovi spazi su area pubblica alle attività commerciali/artigianali di servizio e pubblici esercizi, siano da classificare come funzionali alla costruzione delle migliori condizioni di sicurezza in attuazione delle disposizioni emanate in materia di emergenza sanitaria COVID-19 e relativi Protocolli d'Intesa;
4. Le misure definite dal Comune si integreranno con quanto disposto dal Governo con decreto legge n. 41/2021, denominato "Sostegno", approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 marzo 2021 che all'art. 30, comma 1, ha modificato e integrato l'art. 9 ter del decreto legge 137/2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Art. 5

Condizioni sospensive

1. L'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al presente Regolamento è strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo sia all'*an* che al *quantum* dell'agevolazione tributaria:
2. La prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Adrano e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo;
3. La seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consenti aiuti di stato.
4. Il mancato verificarsi delle condizioni sospensive di cui al punto 1, impedisce il sorgere in favore degli operatori economici interessati di alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento.

Art. 6

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune del medesimo decreto.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.